

**D.P.C.M. 24/11/2016**

**Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2017, n. 25.**

Epigrafe

Premessa

Art. 1. *Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013*

Art. 2. *Clausola di invarianza finanziaria*

**D.P.C.M. 24 novembre 2016 (1).**

**Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2017, n. 25.

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della *legge 15 marzo 1997, n. 59* ;  
Visto il *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, e successive modificazioni, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136* » ;  
Visto l'art. 1, *commi dal 52 al 57*, della *legge 6 novembre 2012, n. 190*, concernenti l'istituzione presso le prefetture - Ufficio territoriale del Governo di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio ;  
Visto l'art. 1, *comma 56*, della *legge n. 190 del 2012*, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, la definizione delle modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dei predetti elenchi ;  
Visto il *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni» ;  
Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013*, recante: «Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all' *art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190* » ;  
Visto l'art. 29 del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, che ha modificato la disciplina dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, operanti nei settori esposti a maggior rischio, istituito presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, *commi dal 52 al 57*, della *legge 6 novembre 2012, n. 190* ;  
Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193*, recante: «Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all' *art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell' *art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* » ;  
Visto il *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» ;  
Ritenuta la necessità di modificare il predetto *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013*, alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 29 del *decreto-legge n. 90 del 2014* ;  
Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015*, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.

Decreta:

---

**Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013**

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *art. 2* , il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi di cui all'*art. 1*, comma 52, della legge, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco è soggetta alle seguenti condizioni:

a) l'assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' *art. 67 del Codice antimafia* ;

b) l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all' *art. 84, comma 3, del Codice antimafia* .»;

b) dopo l' *art. 3* , è inserito il seguente: «Art. 3-bis (Obblighi dei soggetti di cui all' *art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia* ). - 1. La consultazione dell'elenco, secondo le modalità stabilite dall'*art. 7*, è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all' *art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia* acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività di cui all'*art. 2*, comma 1, indipendentemente dal loro valore. Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionale unica e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all' *art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia* e a tal fine i soggetti di cui all' *art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia* consultano la Banca dati nazionale unica.

2. Ai sensi dell'*art. 1*, comma 52-bis, della legge, i soggetti di cui all' *art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia* acquisiscono, con le modalità previste dal comma 1, la documentazione antimafia anche in relazione ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta, permanendo le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale.

3. I soggetti di cui all' *art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia* comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco»;

c) all' *art. 7* , il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'*art. 1*, commi 52 e 52-bis, della legge l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia:

a) per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione;

b) ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco.»;

d) all' *art. 8* , comma 3, le parole «di cui all'*art. 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* ,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all' *art. 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* ».

---

**Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.